



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

-TRIBUNALE FEDERALE-

DECISIONE N° 02/2021

Il Tribunale Federale, nel Collegio Giudicante composto da:

- **Avv. Simone Colla - Presidente**
- **Avv. Pietro Biggio - Vice Presidente**
- **Avv. Barbara Icardi – Componente**

Nel procedimento n. **001/2020 R.G.** a carico del Tesserato **Francesco FERRETTO** (c.f. FRRFNC56E22H183S), nato Rapallo il 22 maggio 1956, difeso dall'avv. Daniele Minotti del Foro di Genova, incolpato delle violazioni dell'art 7 del Codice di comportamento sportivo CONI (Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione) nonché gli artt. 1.2 e 3.2 lett. b) RGF in merito alle dichiarazioni rese dal medesimo nei confronti del sig. Marco Dodero presidente della società MARE.

PREMESSO CHE:

Con nota trasmessa in data 8.10.2020 il Sig. Marco Dodero, Presidente della Società MARE, segnalava alla Procura Federale che il sig. Francesco Ferretto, Presidente del Comitato Regionale FIC Liguria, aveva inviato ai partecipanti di una riunione da lui indetta il 23.9.20 tra i rappresentanti di talune società di canottaggio della Liguria (avente ad oggetto la costituzione e gestione del Centro remiero di Genova Prà) una relazione contenente il verbale dell'assemblea ed in calce sue personali considerazioni, ritenute dal segnalante lesive della sua reputazione.

Ritenendo che *“le considerazioni contenute in calce alla relazione trasmodassero in insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito del Presidente Dodero”*, il

Procuratore Federale, con contestazione del 18.11.20, comunicava al Ferretto *ex art.* 58.4 RGF l'avvio del procedimento a suo carico per violazione dell'art. 3.2 lett. b) del RGF, concedendo al tesserato termine per la memoria difensiva.

Letta la memoria depositata nel termine dal Ferretto, la Procura Federale, a conclusione delle indagini svolte, formulava l'atto di deferimento 02.12.20, incolpando il tesserato Ferretto delle violazioni dell'art. 7 Codice comportamento sportivo Coni e degli artt. 1.2 e 3.2 lett. b) del RGF.

Ricevuto dalla Procura in data 3.12.20 l'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale Federale emetteva in data 12.12.2020 l'ordinanza di avvio del procedimento *ex art.* 44 RGF a carico del Ferretto per le violazioni ivi contestate con fissazione di udienza al 21.01.2021, poi rinviata d'ufficio al 5.02.2021 (da tenersi in videoconferenza tramite piattaforma Microsoft Teams).

L'ordinanza e successivo decreto di rifissazione erano comunicati alle parti.

Nel termine previsto, la difesa del Ferretto depositava memoria contenente istanza di ammissione delle prove testimoniali e per interpello sui capitoli ivi formulati.

All'udienza del 5.02.21 interveniva il Procuratore Federale Avv. Cascone e la difesa dell'incolpato tramite l'avv. Minotti; venivano sentiti personalmente l'incolpato Sig. Ferretto e la persona offesa Sig. Dodero.

Il Tribunale, a seguito di camera di consiglio tenutasi nella stessa udienza, dichiarava inammissibile l'istanza di prove orali dedotte, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione e, su istanza congiunta delle parti, disponeva la prosecuzione della discussione nella forma della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino al 20.2.21 per il deposito delle note conclusive ed al 25.02.21 per repliche.

In data 19.02.21 la difesa del Ferretto e la Procura Federale depositavano le rispettive memorie conclusive ed in data 25.02.21 depositavano le memorie di replica autorizzate.

RILEVATO CHE

- I -

In relazione all'eccezione preliminare del difensore del Ferretto sulla sussistenza di uno scollamento tra l'inculpazione formulata dalla Procura federale e l'Ordinanza di avvio del procedimento:

La difesa dell'incolpato in via preliminare eccepisce uno scollamento tra la contestazione ex art. 58.4 RGF formulata l'8.11.2020 dal Procuratore Federale, in cui si fa riferimento solo alla violazione dell'art. 3.2. lett. b) e l'atto di deferimento del 02.12.2020 (e l'ordinanza di avvio del procedimento del 12.12.2020 del Presidente del Tribunale Federale), in cui sono contestate, oltre alla violazione dell'art. 3.2. lett b) del RGF (divieto di dichiarazioni scritte o verbali lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati) anche le violazioni dell'art. 7 Codice comportamento sportivo Coni e dell'art. 1.2 del RGF (divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale).

E' innegabile che tra i due atti della Procura vi sia stato un ampliamento del capo di inculpazione, ossia della contestazione delle norme che si assumono violate, ma si deve rilevare in primo luogo che il fatto contestato è sempre il medesimo (le affermazioni contenute nella relazione e trasmesse nella chat WhatsApp), essendo testualmente riportate le frasi "incriminate" sia nella contestazione formulata l'8.11.2020 ex art. 58.4 RGF, sia nell'atto in cui la Procura, dopo aver letto la prima memoria difensiva del Ferretto, a conclusione delle indagini, ha manifestato l'intenzione di procedere al suo deferimento (ossia l'atto di deferimento del 2.12.2020).

Ovviamente l'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 44 RGF del 12.12.2020 del Tribunale Federale non poteva che riportare i capi di inculpazione così come formulati nell'atto di deferimento del Procuratore Federale, dovendo ad essi riferirsi.

Ma ciò che rileva secondo questo Tribunale è che in ogni caso tale ampliamento non ha comportato una lesione del diritto di difesa per l'incolpato, in quanto egli, dopo la comunicazione dell'atto di deferimento del 2.12.2020 e dell'ordinanza di avvio del procedimento del 12.12.2020, ha avuto il termine prescritto (fino a tre giorni prima dell'udienza) per depositare la memoria difensiva (che ha infatti depositato il 01.02.2021) oltre ad essere stato sentito personalmente all'udienza del 5.02.2021.

Questo Tribunale ritiene pertanto che la circostanza rilevata dalla difesa non abbia comportato alcuna lesione del diritto di difesa dell'incolpato, che ha avuto perfetta ed esaustiva cognizione degli addebiti con la contestazione del fatto materiale e che ha avuto piena facoltà di apprestare le più articolate difese.

- II -

Nel merito

Il Presidente Ferretto è incolpato di aver offeso la reputazione del Presidente Dodero mediante alcune frasi contenute in una relazione posta in calce al verbale di una riunione da lui stesso indetta e tenutasi il 23.9.2020 (avente ad oggetto la costituzione e gestione del Centro remiero di Genova Prà), alla quale avevano partecipato i Presidenti delle Società sportive in seno al Comitato FIC-Liguria; tale documento (costituito dal verbale assemblea + considerazioni personali) veniva diffuso dal Ferretto tramite una *chat* WhatsApp (denominata “*Presidenti società*”) costituita dai partecipanti alla suddetta riunione.

Secondo la Procura Federale le personali considerazioni del Ferretto riportate in calce al verbale e trasmesse ai partecipanti alla riunione sono lesive della reputazione del Dodero in quanto “*trasmangono in insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito del Presidente Dodero*”. Le frasi del Ferretto riportate nel capo di incolpazione sono [esternando le sue considerazioni relative ai rapporti tra il Presidente della GS Speranza, Sig. Capocci, ed il Presidente della società Mare, Sig. Dodero]: “*Mettere tutto insieme fa solo il loro gioco. A me sembra che entrambi facciano a gara a chi ce l’ha più lungo,*

senza mai usare il cervello e non usando il cervello...s.s.p.p.” E nei confronti del Sig. Dodero: “i comportamenti e le impostazioni fatte adottare a Comune e Federazione fanno pensare al centro universitario come paravento all’insediamento di una nuova società nel centro remiero....” “E non mi si venga a dire che abbiamo la promessa di contributi... siamo seri! E soprattutto basta raccontare frottole facilmente smascherabili!”.

La difesa dell’incolpato sostiene che dichiarazioni del Ferretto rientrino nel legittimo esercizio del diritto di critica e in quanto tali siano prive della loro lesività.

La difesa ha inoltre rilevato la mancanza del requisito della pubblicità delle esternazioni richiesto dall’art 7 del Codice CONI e dall’art.1.2 del Regolamento di Giustizia Federale sul rilievo che il gruppo WhatsApp destinatario delle esternazioni del Ferretto era composto da circa venti persone e costituiva un contesto, privato, riservato, circoscritto ai partecipanti a detta riunione e quindi non pubblico.

Dall’esame della documentazione prodotta ed alla luce e dell’istruttoria dibattimentale, questo Tribunale ritiene che i fatti addebitati all’incolpato siano risultati sufficientemente provati e che alcune delle affermazioni usate dall’incolpato nella sua relazione, per le loro modalità espressive, superino il limite della continenza delle espressioni usate.

In particolare, si fa riferimento alle affermazioni dirette dall’incolpato al Capocci ed al Dodero, che secondo il Ferretto farebbero “...a gara a chi ce l’ha più lungo senza mai usare il cervello...” rammentando a tutti i destinatari (tramite l’utilizzo dell’acronimo “S.S.P.P.”, in uso alla goliardia universitaria) che senza l’uso del cervello, il medesimo serve solo per la minzione.

Ora, se la libertà di manifestazione del proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione costituisce un fondamentale principio sancito dalla Costituzione e pilastro fondante di ogni ordinamento democratico, è innegabile che essa incontri dei limiti il cui superamento, comportando una lesione dell’altrui reputazione, diviene oggetto di sanzione.

L'esimente del diritto di critica ha infatti i noti limiti della continenza, verità del fatto e della pertinenza e non può trasmodare nell'utilizzo di attacchi personali, diretti all'interlocutore, contenenti espliciti riferimenti alle sue capacità cognitive e/o alle modalità di utilizzo delle medesime.

Se è pacifico come rilevato dalla difesa che “*verità e continenza siano requisiti da tenere distinti*”, è parimenti innegabile che la mancanza di anche uno solo di questi requisiti non consente di scriminare la condotta lesiva. In tale ottica questo Tribunale ritiene che il superamento del limite della continenza renda superflua l'indagine sulla verità o meno dei fatti attribuiti dal Ferretto (anche) al Dodero.

A tali assorbenti considerazioni si aggiunge il rilievo che la formulazione dei capitoli dedotti dalla difesa non ha ad oggetto fatti specifici attribuiti da Ferretto a Dodero, provando la verità dei quali l'incolpato avrebbe potuto invocare l'*exceptio veritatis*, risultando i capi dedotti generici o avendo ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere.

Si deve infine ritenere che le affermazioni espresse dall'incolpato integrino, oltre alla violazione del divieto di dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) RGF, anche la violazione dell'art. 7 Codice comportamento sportivo CONI e dell'art. 1.2 del RGF (divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell'ambito federale).

Il riferimento alla pubblicità dei giudizi o rilievi lesivi contenuto all'art. 7 Codice comportamento sportivo CONI e dell'art. 1.2 del RGF deve, a parere di questo Collegio, essere inteso come divieto di affermazioni rese “alla presenza di più persone” e non necessariamente come affermazioni lesive dirette “*ad un pubblico indeterminato con modalità incontrollate*”. E per ammissione della stessa difesa il verbale contenente le osservazioni personali del Ferretto era destinato a circa una ventina di persone, se pur tutte operanti nel contesto sportivo del Canottaggio ligure.

Per contro, l'interpretazione più restrittiva proposta dalla difesa dell'incolpato secondo cui la violazione delle succitate norme presuppone che la diffusione delle frasi lesive avvenga in maniera indistinta ed in contesti indifferenziati (come stampa, radio, TV, *social network* e *mass media* in genere) ed esterni alla Federazione non può essere accolta per i rilievi già esposti *supra*.

Con riferimento alla sanzione applicabile, questo Collegio ritiene che l'oggettiva scarsa gravità della condotta lesiva e la modesta intensità del dolo, integrino una trasgressione di grado lieve, che consente l'applicazione della sanzione disciplinare della deplorazione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, ritenuta la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 7 del Codice di comportamento sportivo CONI, nonché degli artt. 1.2 e 3.2 lett. b) RGF; visto l'art. 5.1 lett. b) RGF, applica nei confronti dell'incolpato Sig. Francesco FERRETTO la sanzione della deplorazione e per l'effetto esprime formale

DEPLORAZIONE

Vero il Tesserato **Francesco FERRETTO** (c.f. FRRFNC56E22H183S), nato Rapallo il 22 maggio 1956, per avere egli violato l'art 7 del Codice di comportamento sportivo CONI (Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione) nonché gli artt. 1.2 e 3.2 lett. b) del Regolamento di Giustizia Federale FIC in merito alle dichiarazioni rese dal medesimo nei confronti del sig. Marco Dodero presidente della società MARE;

DICHIARA

la presente decisione immediatamente esecutiva;

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia, *ex art. 27* comma 4 RGF, affinché provveda a comunicare la presente decisione:

1) al Signor Francesco FERRETTO, nel domicilio eletto presso il difensore Avv. Daniele

MINOTTI del Foro di Genova, all'indirizzo p.e.c. indicato in atti;

2) alla Procura Federale a mezzo p.e.c. all'indirizzo del Procuratore Federale, Avv. Antonio CASCONI;

DISPONE

che, sempre a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito Internet federale;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il giorno 1° marzo 2021

Federazione Italiana Canottaggio
Tribunale Federale

f.to Avv. Simone Colla

f.to Avv. Pietro Biggio

f.to Avv. Barbara Icardi